



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

\* \* \*

N. 300/A/1/25782/111/84/1

Roma, 24 luglio 2007

OGGETTO: Ambasciata della Repubblica di Bielorussia.  
Applicazione dell'art. 135, comma 2 C.d.S.

- AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE

CESENA

È stata segnalata l'erronea applicazione delle disposizioni dell'articolo 135, comma 2 del Codice della Strada a carico di conducenti muniti di patente di guida rilasciata in Bielorussia, per la mancata traduzione in lingua italiana della patente di guida.

In proposito si richiama l'attenzione sulla circostanza che anche la Bielorussia ha ratificato la Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8/11/1968, e che pertanto, la patente rilasciata dalle Autorità bielorusse risulta conforme al modello stabilito dalla citata Convenzione e non necessita di traduzione in lingua italiana.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Dr. A. Giannella